

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) SANTAGATA DE CASTRO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) CAGGIANO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) ROSAPEPE Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(NA) GIGLIO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ILARIA AMELIA CAGGIANO

Seduta del 21/04/2020

FATTO

Il ricorrente, titolare di un BFP appartenente alla serie P (rinominata Q/P), emesso in data 15.12.1986, insoddisfatto dell'interlocuzione sviluppatasi con l'intermediario nella fase del reclamo, si rivolge all'Arbitro bancario finanziario sostenendo che, al momento della riscossione del buono in esame, l'intermediario non avrebbe riconosciuto il rimborso secondo i criteri di calcolo indicati a tergo del titolo. Nel dettaglio, lamenta che il rimborso dei rendimenti del periodo dal 21° al 30° anno successivo a quello di emissione (5° scaglione) sarebbe avvenuto in senso contrario alla lettera del buono, cui è stato apposto un timbro con i nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno, ma non anche con quelli dal 21° al 30° anno. In relazione a tale ultimo periodo spetterebbe, pertanto, il rendimento previsto sulla stampa originaria del retro del buono. Il ricorrente chiede che Codesto Arbitro accerti il diritto al rimborso secondo le condizioni contrattuali e, per l'effetto, condanni l'intermediario a corrispondere, per il periodo che va dal 21° al 30° anno successivo a quello di emissione, la maggior somma dovuta, applicando i rendimenti calcolati per ulteriori Lire 516,300 per ogni successivo bimestre fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione.

Parte resistente si oppone alle pretese di parte avversa, deducendo di aver agito in conformità alla normativa vigente (DM Tesoro 13.06.1986) sia in sede di emissione sia di liquidazione. Quanto all'emissione, sostiene di aver apposto il timbro con la nuova serie di appartenenza sul fronte del documento, unitamente alla stampigliatura, sul retro, dei nuovi tassi, fino al 20° anno, così come previsto dalla normativa. Evidenzia come tassi diversi (rispetto alla serie P) fossero previsti solo sino al 20° anno mentre, per il periodo dal 21° al



30° anno, la disciplina non era mutata e seguitava ad essere prevista la corresponsione dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto (quello del 20° anno), rappresentato dal 12% come indicato nel DM e nel timbro. Sostiene, pertanto, di aver corrisposto, in fase di liquidazione del BFP, gli interessi previsti dal DM 13.06.1986 e che il ricorrente abbia diritto alla liquidazione del buono applicando i criteri di rendimento relativi ai BFP della serie Q.

L'intermediario chiede di rigettare il ricorso, stante la piena osservanza della normativa di riferimento.

Con nota di repliche, il ricorrente insiste per l'accoglimento delle doglianze, in virtù del principio del legittimo affidamento.

DIRITTO

La questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso del buono fruttifero emesso dall'intermediario successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. Tesoro 13 giugno 1986. Il buono risulta appartenente alla serie Q/P. Sul retro degli stessi risultano due stampigliature:

- -la prima recante la tabella dei rendimenti secondo la Serie "P";
- la seconda consta di un timbro sovrapposto alla tabella poc'anzi indicata e recante la dicitura serie "Q/P" con indicazione dei relativi tassi di rendimento, sino al ventesimo anno. Nulla risulta indicato in merito alla variazione dei rendimenti dal ventesimo al trentesimo anno, non risultando sovrascritta l'indicazione del rendimento (Lire 516,300) da corrispondersi per i bimestri, successivi al 20° anno.

La questione interpretativa sottesa alla decisione di questo Collegio è, quindi, se, in presenza di un BFP emesso successivamente all'emanazione del d.m. 13.06.1986, utilizzando un modello di una serie non più in emissione (serie P) su cui sia apposto un timbro recante l'indicazione della nuova serie (Q/P) e nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno, per i rendimenti relativi al periodo dal 21° al 30° anno (per i quali nulla è sovrascritto), debba applicarsi il rendimento previsto dal suddetto decreto ministeriale, ovvero quello portato dall'originale stampa.

Si tratta di una questione sulla quale, pur sussistendo un consolidato orientamento giurisprudenziale e dell'Arbitro bancario e finanziario, quest'ultimo a tutela del legittimo affidamento del cliente, è intervenuto di recente il Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142 del 03.04.2020), il quale, rapportandosi ai più recenti arresti della giurisprudenza in funzione nomofilattica (Cass. SS.UU., n. 3963/2019), anche avuto riguardo ai successivi indirizzi nella giurisprudenza di merito, ha enunciato il seguente principio di diritto: "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli".

Il Collegio, chiarendo la fattispecie presa in esame dalla più recente Corte di legittimità per uniformarvisi, ha rinvenuto la distinzione tra le ipotesi della modifica del rendimento per provvedimento ministeriale anteriore o successivo all'emissione del titolo, a conferma del proprio orientamento in base al quale, in caso di provvedimento amministrativo che modifichi le condizioni indicate sul retro del titolo e che sia anteriore alla sottoscrizione del BFP, prevalga la scritturazione sul titolo (v. Collegio di coordinamento, n. 5674/2013; nonché, da ultimo, Coll. Milano, n. 21262/2019; Coll. Napoli, n. 2854/2019). Il Collegio,



invero, chiarisce, come «ben oltre un mero affidamento soggettivo» del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi, la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda attratta alla sfera del rapporto negoziale, ovvero dell'accordo contrattuale tra emittente e sottoscrittore formatosi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni.

Con riguardo al caso in esame, trattandosi di titolo sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo, deve osservarsi che per il periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, il timbro apposto sul buono nulla disponga al riguardo, siché la volontà delle parti deve considerarsi formatasi sulla dicitura originariamente apposta sul retro del buono, anche in deroga alla regolamentazione ministeriale (D.M. 13 giugno 1986). Ed infatti, il rendimento del 12% appare circoscritto, con la nuova stampigliatura, al solo periodo riconducibile al quarto scaglione.

Sulla scorta dei consolidati orientamenti di questo Arbitro e della decisione del Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142 /2020), la domanda di parte ricorrente risulta dunque, fondata e merita di essere accolta, sicché l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli oggetto di ricorso, e non secondo il minore rendimento applicabile sino al ventesimo anno, nel senso appena indicato.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO